

## NUOVE REGOLE PER I VERSAMENTI TRAMITE MODELLO F24 CON UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DI CREDITI DI IMPOSTA

L'art. 3 del D.L. n. 50/2017 ha modificato l'articolo 37, comma 49-bis, del D.L. n. 223 del 2006, prevedendo, per i soggetti titolari di partita IVA, l'obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate qualora essi intendano compensare, per qualsiasi importo, crediti IVA (annuali o relativi a periodi inferiori), ovvero crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive e dei crediti d'imposta.

Tale obbligo sussiste per qualsiasi somma oggetto di compensazione e questo indipendentemente dal fatto che l'imposta che si va a compensare sia o meno oggetto di visto di conformità.

**Per i titolari di partita iva quindi non sarà più possibile, in nessun caso, effettuare versamenti con compensazione tramite "home banking".** L'obbligo già esistente per gli F24 di importo pari a zero è dunque previsto anche in caso di F24 con saldo "positivo" nei quali è però previsto l'utilizzo di un credito di imposta in compensazione (di qualsiasi importo, anche minimo).

**Per i privati**, invece l'obbligo di presentare esclusivamente utilizzando i servizi «F24 web» o «F24 online» dell'agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel, oppure per il tramite di un intermediario abilitato che può trasmettere telematicamente le deleghe F24 in nome e per conto degli assistiti, continua ad esistere solo per gli F24 di importo pari a zero.

\* \* \*

**Sulla base di quanto esposto in precedenza, i soggetti, titolari di partita IVA, che devono provvedere al versamento di un modello F24 con compensazione (anche parziale) di un credito di imposta dovranno provvedere al versamento tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (es. Fisconline) o, in alternativa, fornire al nostro studio le coordinate IBAN del conto sul quale effettuare l'addebito e l'autorizzazione a procedere al pagamento.**

L'Agenzia delle Entrate, tuttavia, nella recente risoluzione 57/E del 04/05/2017 ha fatto presente che, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento alle nuove regole, l'attività di controllo in merito all'utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate inizierà solo a partire dal 1° giugno p.v.

**Solo per il mese di maggio è quindi ancora possibile versare secondo le vecchie modalità.**

\* \* \*

Rimaniamo comunque a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

studiodotcom